

# Obblighi e responsabilità in materia di sicurezza negli impianti sportivi

*L'impianto sportivo è fonte di rischi sia per chi vi lavora che per chi vi svolge attività sportiva, oltre che per gli spettatori ed i terzi. Di qui, gli articolati obblighi di sicurezza che gravano sul soggetto responsabile della struttura quale proprietario, gestore o utilizzatore della stessa. Il presente intervento vuole illustrare la normativa che fissa gli specifici doveri di sicurezza e chiarisce la responsabilità, civile e penale, per i fatti lesivi occorsi per la violazione degli stessi e la relativa casistica giurisprudenziale.*

**Stefano COMELLINI\***

## 1. Premessa

Carenze e criticità della struttura in cui si pratica l'attività sportiva possono indurre fatti lesivi in danno dei lavoratori, degli atleti, dei frequentatori e dei terzi, obbligando il soggetto che ne ha la disponibilità ed il controllo a garantire condizioni di sicurezza idonee ad evitare infortuni.

Il riferimento è all'impianto nel suo complesso, quindi a tutti gli elementi, mobili e immobili (pertinenze, recinzioni, porte da giuoco, panchine, depositi, ecc.), che rientrano nelle prescrizioni tecniche regolamentari, nazionali e sportive, e con cui i soggetti che, a vario titolo, accedono all'impianto possono trovarsi a contatto.

Le evenienze giurisprudenziali, come si vedrà,

sono numerose: infortuni derivati, ad esempio, dall'omessa protezione dei bordi di una pista automobilistica<sup>1</sup>, dal mancato rispetto della distanza tra campo di gioco e la palificazione di recinzione<sup>2</sup>, dalle pessime condizioni del manto sintetico di un campo da calcetto<sup>3</sup>.

Di qui, a fronte di fatti lesivi o in altro modo dannosi, la necessità di accertare la responsabilità del soggetto – proprietario, gestore o utilizzatore – obbligato per la sicurezza dell'impianto in quanto titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p.<sup>4</sup>, a tutela dell'incolumità di coloro che lo utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "*neminem laedere*" (art. 2043 c.c.), sia nella qualità di "**custode**" dello stesso, come

---

\* Avvocato in Torino - Docente a contratto di Diritto dello Sport all'Università di Torino

1 Cass. pen. 10.11.2005 n. 11361, *Guida al Diritto*, 20, 2006, p. 105.

2 Cass. pen. 21.4.2015 n. 22037, *CED Cassazione*.

3 Cass. 10.2.2003 n. 1948, *Arch.* 2003, p. 1368.

4 "*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".